

LINEE GUIDA ASPETTI DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2019/2020

Il Decreto Ministeriale 270/2004 all'articolo 10 definisce le tipologie di attività formative che concorrono alla maturazione dei crediti formativi universitari utili al conseguimento del titolo di studio. In particolare la lettera a) del comma 5 dello stesso articolo prevede che i Corsi di Studio attivino delle "attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo"; la lettera o), comma 1 dell'art. 1 definisce: "per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento". L'attivazione di tali attività formative ha necessitato nel corso degli anni di ulteriori chiarimenti che dirimessero l'interpretazione del "... purché coerenti con il progetto formativo". L'allegato 1 del Decreto Ministeriale 386/2007 alla voce "Raccomandazioni", lettera n) dice "non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 10, quinto comma, lettera a) del D.M. n. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano da loro scelte autonomamente. La successiva precisazione "purché coerenti con il progetto formativo" non può infatti comportare il diniego di autonomia nella scelta, come avverrebbe prevedendo una elencazione a priori di coerenze riconosciute; la coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite".

Una raccomandazione ripresa anche dalla "Guida pratica alla progettazione di un Corso di Studio ai sensi del D.M. 270/2004" edita dalla Fondazione Crui che, oltre a rimarcare l'identica interpretazione dell'allegato 1 del D.M. 386/2007 aggiunge: "ai fini del conteggio dei 20 esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) autonomamente scelte dallo studente, nell'ambito delle attività proposte dall'Ateneo. Considerata la possibile varietà e non omogeneità quanto a CFU corrispondenti, si ritiene che gli esami o valutazioni finali, relativi a tali attività, possano essere conteggiati a tal fine nel numero di 1.

Una sintesi della normativa utile a chiarire, in via definitiva, come ciascun Corso di Studi debba gestire i cfu relativi alle attività formative autonomamente scelte dallo studente.

In linea con le raccomandazioni del Ministero e della Crui i Corsi di Studio non devono in alcun modo programmare, e dunque offrire agli studenti, eventuali insegnamenti appositamente progettati e identificati con la taf D (si rinvia anche alla Scheda Unica Annuale dei CdS dove, infatti, nella didattica erogata non è possibile inserire alcuna attività, proprio perché tale scelta non è appannaggio del Corso di Studi). Ciascuno studente dell'Ateneo può, infatti, scegliere tra tutti gli insegnamenti attivi, tale scelta avviene all'atto della compilazione del piano di studi sul sistema di gestione delle carriere esse3 e tale scelta sarà oggetto di valutazione del Consiglio di Corso di Studi. Per ovviare ad un eccessivo carico di lavoro per i Consigli di Corso, ciascuno potrà a priori dichiarare quali attività saranno convalidate scegliendo tra quelle attive, ad esempio, all'interno del proprio Dipartimento o della eventuale Sir. Allo studente è fatto divieto di scegliere un'attività riconducibile ad un insegnamento già previsto nel proprio piano di studi dell'attuale o precedente carriera (ad esempio nel caso di uno studente iscritto ad un CdS Magistrale).

E' altrettanto utile chiarire che le attività autonomamente scelte dallo studente devono essere conteggiate nel numero di 1, ai fini del calcolo complessivo degli esami o valutazioni finali di profitto, e che le stesse, come chiarito dalla normativa, possono essere sia corsi di insegnamento che seminari, esercitazioni pratiche ecc...(art. 1 D.M. 270/2004).

E' stabilito sin d'ora e che qualora lo studente acquisisse tali crediti formativi riportando una votazione in trentesimi saranno conteggiati ai fini della media finale per la laurea, diversamente qualora dovesse optare per un corso o attività formativa la cui valutazione è espressa in "idoneità" tale votazione non può ovviamente essere conteggiata ai fini del calcolo della media finale.

In tema di parcellizzazione della attività formative si riporta testualmente la norma che ne disciplina i limiti (D.M. 987/2016, Allegato A, lettera c "Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di studio"): "Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti...". La norma prevede delle eccezioni per i CdS in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi delle professioni sanitarie o in quei CdS i cui valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16.3.20107, 25.11.2005 e DI 2.3.2011 siano inferiori a 5-6 cfu. Fanno eccezione anche alcune tipologie di CdS internazionali. E' suggerita, quindi, una lettura attenta del Decreto Ministeriale sopracitato per verificare l'eventualità che il CdS coordinato non sia oggetto di eccezioni, per tutti gli altri Corsi di Studio, quindi, deve essere applicata la norma che limita la divisione in moduli. E' naturale intendere che anche la ripartizione del carico didattico tra uno o più docenti di uno stesso insegnamento è da intendersi come creazione di uno o più moduli. A titolo esemplificativo se l'attività di base X da 8 cfu venisse divisa tra due docenti questo equivarrebbe a creare due moduli.